

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE N. 12295

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito a Roma in data 29 e 30 marzo 2012, alla presenza di n. 34 dei suoi componenti su un totale di n. 34:

- premesso che in base all'art. 19 del proprio Statuto, l'INFN è articolato in una pluralità di Strutture dotate ciascuna di una propria distinta autonomia organizzativa, gestionale e operativa e che, per effetto dell'art. 12, comma 4, lettere r) del suddetto Statuto, il Consiglio Direttivo dell'Istituto può consentire alle singole Strutture, stabilendo preventivamente i limiti di valore di loro competenza, di provvedere autonomamente all'attivazione di rapporti di collaborazione scientifica e alla partecipazione a bandi, avvisi e inviti caratterizzati da un ambito territoriale di riferimento e pertinenza circoscritti, ovvero che comportino un onere finanziario che trova copertura esclusivamente con le assegnazioni in favore della Struttura entro parametri stabiliti;
- considerato che, sulla base di quanto premesso, il Consiglio Direttivo dell'Istituto con deliberazione n. 12214 del 24 febbraio 2012 ha approvato, con decorrenza dal 1 marzo u.s., il regolamento attuativo denominato "Disciplinare in materia di partecipazione a bandi e accordi di collaborazione scientifica di competenza dei Direttori delle Strutture dell'INFN";
- tenuto conto che, nello spirito di una sempre più marcata autonomia e decentramento amministrativi, è stato istituito nel corso della riunione di CD del 25 novembre 2011, un Gruppo di Lavoro incaricato di esaminare l'attuale normativa che regola i soggiorni degli ospiti stranieri presso le Strutture dell'INFN e di elaborare proposte per un adeguamento di tale disciplina alle nuove norme sancite e nello Statuto, e nel suddetto Disciplinare;
- ravvisata pertanto la necessità di ridefinire l'attuale "Disciplina del Fondo Affari Internazionali", approvata con deliberazione di C.D. n. 10287 del 28 settembre 2007 e successivamente integrata con deliberazione di C.D. n. 11236 del 27 novembre 2009;
- su proposta della Giunta Esecutiva;
- il giorno 30 marzo 2012 con n. 34 voti favorevoli;

DELIBERA

1. Di abrogare le delibere n. 10287 del 28 settembre 2007 e n. 11236 del 27 novembre 2009;
2. Di istituire un nuovo fondo denominato "Spese Soggiorno Ospiti Ricercatori" sul capitolo 121430 del Bilancio dell'Istituto caratterizzato da una unica assegnazione annuale alle Strutture e la possibilità per i Direttori di gestire in completa autonomia il budget loro assegnato;

- i) eventuale accordo di collaborazione scientifica in attuazione del quale ha luogo la visita.

Il DB servirà a garantire, tramite la trasparenza, che l'utilizzo del fondo rientri nelle finalità che gli sono proprie. Il DB potrà quindi essere usato dalla Giunta Esecutiva per verifiche periodiche ed eventuali modifiche delle assegnazioni annuali.

Copia conforme
Copia conforme
Copia conforme
Copia conforme
Copia conforme
Copia conforme
Copia conforme

DISCIPLINA DEL FONDO
"SPESE SOGGIORNO OSPITI RICERCATORI"

- A) I "FAI Ordinari", il "Fondino del Direttore" e i "FAI Gruppo IV" sono unificati in un unico nuovo fondo sul capitolo 121430 del Bilancio Preventivo dell'Istituto denominato "**Spese Soggiorno Ospiti Ricercatori**";
- B) Il Fondo si configura con una unica assegnazione annuale alle Strutture e la possibilità, per i Direttori, di gestire autonomamente, nonché in cofinanziamento con altri fondi, il budget loro assegnato;
- C) I criteri e le modalità di utilizzo del fondo sono come di seguito indicati:
- **compenso giornaliero**: tra Euro 50 ed Euro 200 lordi per ciascun giorno di permanenza;
 - **durata del soggiorno**: fino ad un massimo di dodici (12) mesi;
 - **spese di viaggio**: fino ad un massimo di Euro 1.000;
 - **finalità dell'invito per gli ospiti stranieri**: sviluppo di lavori teorici e sperimentali comuni; partecipazione a cicli di conferenze, seminari, scuole congiunti; stimolo di nuove collaborazioni e/o consolidamento di quelle esistenti; favorire l'uso congiunto di installazioni sperimentali; scambio di personale scientifico o tecnico (con reciprocità); scambio di informazioni scientifiche o tecniche;
 - **missioni all'estero**: non consentite;
 - **missioni in Italia**: consentite ma, in tal caso, trova applicazione la normativa prevista per il personale dipendente dell'Istituto ed il relativo trattamento economico è in sostituzione del compenso giornaliero.
- D) Gli scambi di ricercatori con l'Accademia delle Scienze Ceca, regolati da apposito Accordo bilaterale, nonché quelli derivanti da cofinanziamento MAE in base alla L. 401/90, trovano copertura finanziaria sul fondo attribuito al Direttore di Struttura all'inizio dell'anno per le attività, e nei limiti, da questi autorizzate. Lo stesso dicasi per lo scambio di ricercatori con il MICINN spagnolo con l'unica eccezione che, per effetto di quanto previsto dal vigente Accordo bilaterale redatto in termini di reciprocità, il compenso giornaliero è stabilito in Euro 100 e il tetto massimo per le spese di viaggio è fissato in Euro 400.
- E) Ai fini di un costante monitoraggio dell'utilizzo delle risorse, è attivato un apposito DB (visibile solo dai membri del Consiglio Direttivo) nel quale i Direttori dovranno inserire, per le persone invitate, i seguenti dati:
- a) Generalità;
 - b) istituzione straniera di appartenenza;
 - c) finalità dell'invito;
 - d) durata del soggiorno;
 - e) breve cenno al ruolo occupato presso l'Istituzione di provenienza e competenze;
 - f) Commissione Scientifica Nazionale cui appartiene l'attività svolta dall'interessato;
 - g) compenso giornaliero stabilito;
 - h) importo destinato al rimborso delle spese di viaggio;